

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1180/2000 della Commissione del 5 giugno 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1181/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che stabilisce, per il mese di maggio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 1182/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	5
Regolamento (CE) n. 1183/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare	6
Regolamento (CE) n. 1184/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	9
Regolamento (CE) n. 1185/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	12
* Regolamento (CE) n. 1186/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1337/1999 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari	17
* Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	19
Regolamento (CE) n. 1188/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2000 che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1999/2000	21



Regolamento (CE) n. 1189/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	23
--	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/367/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1001]	26
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	76,1
	628	125,1
	999	100,6
0709 90 70	052	63,2
	999	63,2
0805 30 10	388	59,1
	528	56,8
	999	58,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,9
	400	90,0
	404	97,4
	508	76,2
	512	92,0
	528	88,6
	720	85,4
	804	98,0
	999	88,9
	400	368,8
0809 20 95	400	368,8
	999	368,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2000****che stabilisce, per il mese di maggio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1°

gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di maggio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di maggio 2000 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2000.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 maggio 2000, che stabilisce, per il mese di maggio 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,45654	corone danesi
	336,570	dracme greche
	8,22553	corone svedesi
	0,598984	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 888/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le pesche e le pesche noci, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funziona-

mento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le pesche e le pesche noci esportate dopo il 5 giugno 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 888/2000 per le pesche e le pesche noci la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 giugno e prima del 1° luglio 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2000
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, e C

1. **Azioni n.:** 340/98 (A); 138/99 (B1); 139/99 (B2); 149/99 (C)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A: Nicaragua; B: Ruanda; C: Haiti
5. **Prodotto da mobilitare** ⁽⁸⁾: piselli spezzati (lotto C: piselli verdi)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 997
7. **Numero di lotti:** 3 [A: 360 tonnellate; B: 2 025 tonnellate (B1: 1 025 tonnellate; B2: 1 000 tonnellate); C: 612 tonnellate]
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾: —
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4] o [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: A: spagnolo; B: inglese; C: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
Il prodotto deve provenire dalla Comunità.
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A, C: 10-30.7.2000; B: 17.7-6.8.2000
— 2° termine: A, C: 24.7-13.8.2000; B: 31.7-20.8.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 20.6.2000
— 2° termine: 4.7.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato fitosanitario.
- (⁵) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto IV.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto IV.A.3.b) è sostituito dal seguente: «Piselli spezzati».
- (⁷) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁸) Piselli gialli o verdi (*Pisum sativum*) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:
- umidità massima: 15 %;
 - materie estranee: non oltre lo 0,1 %;
 - rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5 millimetri);
 - percentuale di grani di colore diverso o decolorati: non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 15 % (piselli verdi);
 - tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua) o non oltre 60 minuti (senza bagno preliminare).
- (⁹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Loktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

(*) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2000
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 336/98 (A1); 148/99 (A2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Angola; A2: Haiti;
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 102
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 54 tonnellate; A2: 48 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1. b, 2. b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: portoghese; A2: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (GU L 252 del 29.9.1999, pag. 1): zucchero A o B [lettere e ed f]
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 10-30.7.2000
— 2° termine: 24.7-13.8.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 20.6.2000
— 2° termine: 4.7.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile per lo zucchero bianco il 29.5.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 1110/2000 della Commissione (GU L 125 del 26.5.2000, pag. 39)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27.9.1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16).
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2000
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 151/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 300
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. B. 1.a]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A. 1.d), 2.d) e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 10-30.7.2000
 - 2° termine: 24.7-13.8.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 20.6.2000
 - 2° termine: 4.7.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vester-gaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 16.6.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 1141/2000 della Commissione (GU L 127 del 27.5.2000, pag. 54)

LOTTI B, C

1. **Azione n.:** 264/98 (B1); 341/98 (B2); 150/99 (B3); 140/99 (C1); 142/99 (C2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** B1 + B2: Nicaragua; B3: Haiti; C1: Angola; C2: Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 4 354
7. **Numero di lotti:** 2 [B: 2 137 tonnellate (B1: 95 tonnellate; B2: 362 tonnellate; B3: 1 680 tonnellate) C: 2 217 tonnellate (C1: 1 648 tonnellate; C2: 569 tonnellate)]
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.1.f]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A.1.c), 2.c) e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: B1 + B2: spagnolo; B3: francese; C1: portoghese; C2: inglese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 10-30.7.2000
— 2° termine: 24.7-13.8.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 20.6.2000
— 2° termine: 4.7.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione applicabile** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 16.6.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 1141/2000 della Commissione (GU L 127 del 27.5.2000, pag. 54)

LOTTO D

1. **Azione n.:** 147/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena
6. **Quantitativo totale (t nette):** 30
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ^(?): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II. B. 1.a)]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A. 1.c), 2.c) e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 17.7-6.8.2000
— 2° termine: 31.7-20.8.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 20.6.2000
— 2° termine: 4.7.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 16.6.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 1141/2000 della Commissione (GU L 127 del 27.5.2000, pag. 54)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65]; Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
 - B1 + B2: I documenti di spedizione devono essere legalizzati dalla rappresentazione diplomatica nel paese esportatore.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) e II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1337/1999 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1337/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1787/1999 ⁽⁶⁾ ha fissato il bilancio in prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie. Tale bilancio può essere riveduto, se necessario, adattando in corso di esercizio i quantitativi dei prodotti nel quadro del quantitativo globale fissato in funzione del fabbisogno di tale regione. Per soddisfare il fabbisogno delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari, in particolare in latte concentrato non in polvere, destinato al consumo diretto, è necessario adattare le quantità previste per tali prodotti nel quadro dei bilanci previsionali.

Occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1337/1999.

- (3) Per motivi di coerenza a livello di gestione, occorre far coincidere l'inizio del periodo di applicazione del presente regolamento con l'inizio della campagna di commercializzazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1337/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità		
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	106 250 ⁽¹⁾		
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	28 800 ⁽²⁾		
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	4 000		
0406	Formaggi:			
0406 30	}	16 000		
0406 90 23				
0406 90 25				
0406 90 27				
0406 90 76				
0406 90 78				
0406 90 79				
0406 90 81				
0406 90 86			}	1 800
0406 90 87				
0406 90 88				
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	5 000 ⁽³⁾		
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte	200		

⁽¹⁾ Di cui 1 250 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.⁽²⁾ Di cui per il settore della trasformazione e/o del condizionamento:

— 13 500 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 10 e/o 0402 21,

— 5 800 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99.

⁽³⁾ L'intero bilancio è riservato al settore della trasformazione e/o del condizionamento.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2000 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2000****che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di alcune denominazioni quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
- (2) Si è constatato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento citato, che esse sono conformi alle disposizioni di tale regolamento e comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4.
- (3) In seguito alla pubblicazione delle denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Esse sono state ritenute tuttavia infondate e pertanto irricevibili. Le opposizioni suddette non rispondevano ai criteri dettagliati al paragrafo 4 dell'articolo 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- (4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e pertanto essere protette sul piano comunitario quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 547/2000 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette nel Registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 228 dell'11.8.1999, pag. 13; GU C 229 del 12.8.1999, pag. 3; GU C 239 del 24.8.1992, pag. 2; GU C 238 del 21.8.1999, pag. 21; GU C 262 del 16.9.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 8.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

PORTOGALLO

Queijo mestiço de Tolosa (IGP)

Ortofrutticoli e cereali

FRANCIA

Haricot tarbais (IGP)

Pomme de terre de l'île de Ré (AOP)

Riz de Camargue (IGP)

PORTOGALLO

Anona da Madeira (AOP)

Grassi

SPAGNA

Olio d'oliva

Montes de Toledo (AOP)

FRANCIA

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence (AOP)

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, burro escluso)

FRANCIA

Miel de Corse — Mele de Corsica (AOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2000 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2000 che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 539/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP. È necessario ora fissare a una data ulteriore l'ultima gara parziale prevista da tale regolamento.
- (3) La proroga di questa gara implica l'adeguamento di alcune disposizioni della gara stessa e in particolare la fissazione del periodo abituale di validità dei titoli di esportazione, ossia il mese in corso più quattro mesi.
- (4) Essa implica inoltre la soppressione della data limite per il ritiro dei cereali e le disposizioni attinenti.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara parziale seguente scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 65 del 14.3.2000, pag. 14.

Il termine per l'ultima gara parziale scade il 28 settembre 2000 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«1. Le offerte sono ammissibili solo se:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale del paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per l'esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Le prove devono essere presentate all'organismo competente almeno due giorni lavorativi prima della data limite della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;»

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I titoli di esportazione sono validi dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.»

4) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.»

5) All'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 49 del regolamento (CE) n. 800/1999 (*).

(*) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1189/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1168/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1168/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1168/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 14.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	6,24	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	16,24	6,24
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	24,70	14,70
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	24,70	14,70
	di qualità media	57,19	47,19
	di bassa qualità	77,18	67,18
1002 00 00	Segala	74,25	64,25
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	74,25	64,25
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	74,25	64,25
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	82,21	72,21
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	82,21	72,21
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	74,25	64,25

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.5.2000 al 2.6.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	128,55	122,98	107,30	95,67	171,17 (**)	161,17 (**)	103,72 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	6,36	2,07	8,66	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	24,71	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,04 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,63 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2000

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi

[notificata con il numero C(2000) 1001]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 6 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella «Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE ⁽³⁾».
- (2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l'esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale «sicurezza in caso d'incendio» che possono dipendere dal tipo, dall'uso, e dall'ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza.
- (3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio». Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri.
- (4) Il punto 4.3.1.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi delle opere di costruzione.
- (5) Al fine di poter valutare la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione e delle opere di costruzione o degli elementi delle stesse, la soluzione armonizzata consiste in un sistema di classi che è incluso nel documento interpretativo n. 2.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

- (6) Tale sistema di classi è stato adeguato al progresso tecnico nel quadro di un mandato della Commissione agli organismi europei di normalizzazione, CEN e Cenelec.
- (7) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE stabilisce che gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare nel proprio territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di classificazione adottato a livello comunitario in materia di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e degli elementi di queste ultime è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

DEFINIZIONI, PROVE E CRITERI DI EFFICIENZA

Le definizioni, le prove e i criteri di efficienza sono descritti in modo esauriente o sono citati alle norme europee cui si fa riferimento nel presente allegato.

SIMBOLI

R	Capacità portante
E	Tenuta
I	Isolamento
W	Irraggiamento
M	Azione meccanica
C	Dispositivo automatico di chiusura
S	Tenuta al fumo
P o PH	Continuità di corrente o capacità di segnalazione
G	Resistenza alla fuliggine
K	Capacità di protezione dal fuoco

Note

1. Le seguenti classificazioni sono espresse in muniti, a meno che non sia indicato altrimenti.
2. Le norme europee EN 13501-2, EN 13501-3 (classificazioni) e EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2 e EN 1999-1.2 (Eurocodici) alle quali si fa riferimento in questa decisione dovranno essere soggette alle stesse procedure di salvaguardia di quelle descritte nell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE.

CLASSIFICAZIONI

1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio

Si applica a	pareti, pavimenti, tetti, travi, colonne, balconi, scale, passerelle										
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2										
Classificazione:											
R	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360	
Annotazioni	—										

2. Elementi portanti con funzione di compartimento incendio

Si applica a	Pareti										
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2										
Classificazione:											
RE		20	30		60	90	120	180	240		
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240		
REI-M			30		60	90	120	180	240		
REW		20	30		60	90	120	180	240		
Annotazioni	—										

Si applica a	pavimenti e tetti									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
RE		20	30		60	90	120	180	240	
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Annotazioni	—									

3. Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione

Si applica a	soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 13381-1									
Classificazione: stessa classificazione degli elementi portanti muniti di protezione										
Annotazioni	Alla classificazione viene aggiunto il simbolo «sn» se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per l'incendio «seminaturale».									
Si applica a	rivestimenti, placcature e schermi ignifughi									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 13381- da 2 a 7									
Classificazione: stessa classificazione degli elementi portanti muniti di protezione										
Annotazioni	—									

4. Parti o elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti afferenti

Si applica a	divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate)									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
E		20	30		60	90	120			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI-M			30		60	90	120			
EW		20	30		60	90	120			
Annotazioni	—									
Si applica a	soffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1364-2									
Classificazione:										
EI	15		30	45	60	90	120	180	240	
Annotazioni	La classificazione è completata da «(a → b)», «(b → a)», o «(a ↔ b)» per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'alto o dal basso o da entrambe le direzioni.									

Si applica a	facciate (muri divisori) e muri esterni (inclusi elementi in vetratura)									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Classificazione:										
E	15		30		60	90	120			
EI	15		30		60	90	120			
EW		20	30		60					
Annotazioni	La classificazione è completata da «(i → o)», «(o → i)», o «(i ↔ o)» per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Laddove previsto, la «stabilità meccanica» indica che l'eventuale caduta di parti non è suscettibile di provocare danni alle persone nel periodo indicato per la classificazione E o EI.									
Si applica a	Contropavimenti									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1366-6									
Classificazione:										
R	15		30							
RE			30							
REI			30							
Annotazioni	La classificazione è completata mediante l'aggiunta del suffisso «f» per indicare resistenza completa al fuoco o «r» per indicare solo l'esposizione a una temperatura costante ridotta.									
Si applica a	sistemi di sigillatura per gli alloggiamenti di cavi e tubazioni									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1366-3,4									
Classificazione:										
E	15		30	45	60	90	120	180	240	
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Annotazioni	—									
Si applica a	porte e imposte tagliafuoco (comprese quelle munite di vetrate e parti metalliche), e rispettivi sistemi di chiusura									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1334-1									
Classificazione:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					
Annotazioni	La classificazione i è completata dall'aggiunta del suffisso «1» o «2» per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») ⁽¹⁾ .									

⁽¹⁾ La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.

Si applica a	porte a prova di fumo									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1634-3									
Classificazione: S ₂₀₀ o S _a a seconda delle condizioni di prova										
Annotazioni	L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») (!).									
(!) La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.										
Si applica a	chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1366-7									
Classificazione:										
E	15		30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					
Annotazioni	La classificazione i è completata dall'aggiunta del suffisso «1» o «2» per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. L'aggiunta del simbolo «C» indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della «chiusura automatica» (prova di tipo «pass/fail») (!).									
(!) La classificazione «C» può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono.										
Si applica a	condotte e ciminiere di servizio									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 1366-5									
Classificazione:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Annotazioni	La classificazione è completata da «(i → o)», «(o → i)», o «(i ↔ o)» per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli «v _e » e/o «h _o » indicano l'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale.									
Si applica a	ciminiera									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 13216									
Classificazione: G + distanza (mm) (ad esempio G 50)										
Annotazioni	Distanza non richiesta per prodotti da incastrare.									
Si applica a	rivestimenti per pareti e soffitti									
Norma(e)	EN 13501-2; EN 13381-8									
Classificazione: K										
Annotazioni	Prova di tipo «pass/fail».									

5. Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione (esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore)

Si applica a	Condotte di ventilazione									
Norma(e)	EN 13501-3; EN 1366-1									
Classificazione:										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60					
Annotazioni	La classificazione è completata da «(i → o)», «(o → i)», o «(i ↔ o)» per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli «v _e » e/o «h _o » indicano l'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale. L'aggiunta del simbolo «S» indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.									
Si applica a	Serrande tagliafuoco									
Norma(e)	EN 13501-3; EN 1366-2									
Classificazione:										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E	15		30		60	90	120			
Annotazioni	La classificazione è completata da «(i → o)», «(o → i)», o «(i ↔ o)» per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli «v _e » e/o «h _o » indicano l'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale. L'aggiunta del simbolo «S» indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.									

6. Prodotti destinati all'uso nelle installazioni tecniche

Si applica a	Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici									
Norma(e)	EN 13501-3									
Classificazione:										
P	15		30		60	90	120			
Annotazioni	—									
Si applica a	Cavi o sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto (diametro inferiore a 20 mm e muniti di conduttori inferiori a 2,5 mm ²)									
Norma(e)	EN 13501-3; EN 50200									
Classificazione:										
PH	15		30		60	90	120			
Annotazioni	—									